

A490C - SOFTWARE PROCESSO CIVILE TELEMATICO-VALUTAZIONE ISTANZA REVOCA IMPEGNI

Provvedimento n. 27609

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 marzo 2019;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la propria delibera n. 26009 dell'11 maggio 2016 con la quale era stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Net Service S.p.A. per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 102 TFUE nel mercato della produzione, distribuzione e vendita di *software* applicativi destinati ai professionisti del settore giustizia che operano nell'ambito del Processo Civile Telematico;

VISTA la propria delibera n. 26350 del 18 gennaio 2017, con la quale, in chiusura di istruttoria, sono stati resi obbligatori gli impegni presentati da Net Service S.p.A. ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

VISTA l'istanza di revoca degli impegni, fatta pervenire da Net Service S.p.A. in data 28 settembre 2018, con la quale è stata richiesta la revoca degli impegni resi vincolanti dall'Autorità con provvedimento n. 26350 del 18 gennaio 2017;

VISTA la propria delibera n. 27381 del 17 ottobre 2018, con la quale è stato avviato un procedimento per valutare la revisione totale o parziale degli impegni resi vincolanti con delibera n. 26350 del 18 gennaio 2017;

VISTE le relazioni sullo stato di attuazione degli impegni fatte pervenire da Net Service S.p.A. in date 27 luglio 2017, 21 gennaio 2018 e 24 dicembre 2018;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Net Service S.p.A. è una società fondata nel 1997 allo scopo di realizzare sistemi informatici dedicati alla gestione di organizzazioni complesse. Nel luglio 2004 Net Service è entrata a far parte del Gruppo Datamat e successivamente, nel 2006, del Gruppo Finmeccanica, oggi Leonardo. Nel periodo di controllo da parte del Gruppo Finmeccanica, Net Service si è specializzata nella produzione di sistemi di Information Communication Technology (ICT) dedicati al funzionamento del settore Giustizia. Dal 1° aprile 2014 Net Service, a seguito di un'operazione di *management buyout*, è ritornata a essere indipendente dal Gruppo Leonardo e si è trasformata in società per azioni.

2. Assogestionali è un'associazione non riconosciuta cui aderisce un gruppo di società attive nella fornitura di *software* per la redazione di atti e punti di accesso per il PCT.

3. Avvocati Telematici S.r.l.s. è una società unipersonale che offre servizi informatici nell'ambito del PCT.

II. IL PROCEDIMENTO A490

4. Con provvedimento n. 26350 del 18 gennaio 2017, l'Autorità ha deliberato di rendere obbligatori gli impegni presentati da Net Service S.p.A. (di seguito, anche NS), ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, chiudendo il procedimento A490 senza accertare la violazione dell'articolo 102 TFUE.

5. Gli impegni presentati da NS consistono in:

- impegno n. 1. Realizzazione di una riorganizzazione aziendale che comporti una forma di separazione verticale di tipo funzionale e fisica. In particolare, suddivisione di Net Service S.p.A. in due distinte aree aziendali: i) Net Service Area PA; ii) Net Service Area Mercato. La prima area aziendale deputata alla realizzazione delle attività che riguardano i sistemi informatici e, più in generale, delle attività svolte da Net Service S.p.A. in esclusiva tramite affidamenti da parte del Ministero della Giustizia. La seconda area, impegnata solamente nelle attività di natura commerciale che riguardano i mercati aperti alla concorrenza (*software* gestionali per il Processo Civile Telematico - PCT);

- impegno n. 2. Creazione di una comunità virtuale (blog del PCT), nella quale tutti i soggetti che sono attivi nel PCT possono interloquire tra loro e ciascuno con Net Service Area PA;

- impegno n. 3. Predisposizione di una documentazione di reportistica in ordine alle attività svolte dal blog, che dia evidenza delle eventuali criticità segnalate dal mercato in un'ottica di trasparenza.

6. Tali impegni di NS, resi vincolanti dall'Autorità con delibera n. 26350 del 18 gennaio 2017, sono stati ritenuti idonei a superare le preoccupazioni concorrenziali oggetto dell'istruttoria, in quanto volti a ridimensionare i vantaggi informativi goduti da Net Service sul mercato a valle della produzione, distribuzione e vendita di *software* applicativi per il PCT, rispetto agli operatori concorrenti non presenti nel mercato a monte.

7. L'Autorità aveva ritenuto di potere procedere alla chiusura dell'istruttoria senza accertare l'infrazione all'articolo 102 TFUE, valorizzando opportunamente, in particolare, l'idoneità dell'impegno n. 1 a rimuovere le restrizioni alla concorrenza individuate nel provvedimento di avvio. Tale impegno, infatti, era considerato un *"rimedio di tipo strutturale, idoneo a isolare le diverse funzioni societarie, proporzionato rispetto alle caratteristiche del mercato e alle dimensioni dell'impresa interessata"* (cfr. par. 35 del provvedimento di chiusura n. 26350/2017).

8. In tale contesto, data la posizione dominante di NS nel mercato a monte, una misura strutturale di separazione verticale era stata ritenuta opportuna nell'ottica della promozione della concorrenza nel mercato a valle e considerate le restrizioni concorrenziali oggetto del procedimento A490.

9. A tal proposito, deve rilevarsi che, detenendo NS una posizione dominante sul mercato a monte dei sistemi informatici di base del PCT, la parità di informazioni disponibili tra tutti gli operatori circa gli aggiornamenti informatici concernenti le specifiche tecniche per la scrittura dei *software* applicativi del PCT, deve essere considerato un elemento essenziale al fine di assicurare l'interoperabilità dei *software* alternativi a quelli distribuiti da NS.

10. Gli impegni resi vincolanti dall'Autorità apparivano idonei a rimuovere gli incentivi a intraprendere condotte discriminatorie da parte di NS a danno dei concorrenti nel mercato a valle. I rimedi garantivano, in particolare, che gli operatori alternativi attivi nel mercato a valle potessero avere accesso alle informazioni riguardanti le specifiche tecniche per l'interoperabilità con i sistemi del PCT secondo lo stesso grado di accuratezza e di tempestività di cui beneficiava NS.

11. In sostanza, la separazione funzionale come definita dall'impegno n. 1, anche con l'applicazione di meccanismi di segregazione informatica tali da fornire le necessarie garanzie in termini di effettiva separazione del personale aziendale occupato nelle due distinte divisioni aziendali Area PA e Area Mercato, era stata ritenuta una misura strutturale proporzionata rispetto alle caratteristiche del mercato e alle dimensioni dell'impresa interessata. Si rilevava, infatti, come NS presentasse dimensioni aziendali ridotte che avrebbero reso difficilmente sostenibile la costituzione di una società separata attiva nella distribuzione di *software* applicativi nel mercato a valle.

III. IL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEGLI IMPEGNI A490C

12. In data 28 settembre 2018, NS ha presentato un'istanza di revoca degli impegni, evidenziando che, in pendenza dell'ottemperanza agli impegni, a settembre 2017 è stata realizzata un'operazione di cessione dei cespiti aziendali relativi alla cosiddetta Consolle Avvocato, ossia il *software* gestionale distribuito da NS sul mercato a valle ai professionisti operanti nell'ambito del PCT, nonché del diritto non esclusivo di utilizzo, sviluppo e commercializzazione del sistema "Punto di Accesso" (PdA)¹ per i soggetti interessati ad essere iscritti nell'elenco pubblico dei punti di accesso riconosciuti dal Ministero. Il ramo aziendale attivo nel mercato a valle è stato ceduto a Open Dot Com S.p.A. (di seguito, anche ODC), una società appartenente all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili attiva anche nella fornitura di *software* per il PCT.

13. In data 17 ottobre 2018, l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento (A490C)² volto a valutare l'istanza pervenuta da parte di NS, ritenendo necessario verificare se la suddetta operazione di cessione di cespiti aziendali avesse *"comportato un mutamento della struttura competitiva del mercato tale da giustificare la revisione totale o parziale degli impegni"* resi obbligatori con provvedimento n. 26350 del 18 gennaio 2017.

14. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria è stato notificato anche ai soggetti che avevano partecipato al procedimento istruttorio originario (A490), ossia l'Associazione italiana sviluppatori e consulenti gestionali (Assogestionali) e la società Avvocati Telematici S.r.l.s..

15. Net Service è stata destinataria di una richiesta di informazioni relativa all'operazione di cessione di cespiti aziendali e alla susseguente istanza di revisione degli impegni, a cui ha fornito risposta in data 6 novembre 2018.

16. In data 28 novembre 2018, si è svolta in Autorità un'audizione dei rappresentanti di NS.

17. ODC, in qualità di cessionaria delle attività aziendali scorporate da NS, è stata destinataria di una richiesta di informazioni, a cui ha fornito risposta in data 17 dicembre 2018.

18. In data 30 gennaio 2019, l'Autorità ha deliberato l'invio alle Parti del documento illustrativo della sintesi degli elementi istruttori, che concludeva per l'accoglimento dell'istanza di revoca degli impegni.

19. Rispettivamente in data 27 e 28 febbraio 2019, NS e Assogestionali hanno fatto pervenire le proprie memorie di replica alla sintesi degli elementi istruttori.

IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE E LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

Le risultanze istruttorie

20. In data 22 settembre 2017, si è conclusa l'operazione di cessione a Open Dot Com S.p.A. di tutti gli *asset* aziendali connessi alla "Consolle Avvocato®", inclusa la proprietà e la titolarità in via esclusiva dei diritti di utilizzazione

¹ [Il PdA è una interfaccia che assicura al professionista esterno abilitato (es. un avvocato) di stabilire una comunicazione sicura con gli Uffici giudiziari nel contesto telematico del PCT.]

² [Cfr. delibera n. 27381 del 17 ottobre 2018.]

economica dei codici sorgente, nonché il diritto di utilizzo, sviluppo e commercializzazione del sistema Punto di Accesso³.

21. Con l'operazione in discorso, NS ha ceduto il *software*, la clientela, la rete di vendita, gli accordi di distribuzione e i contratti attivi, sia con gli Ordini forensi sia con i singoli avvocati utenti. Quindi, a esito dell'operazione, NS ha cessato i rapporti commerciali in essere con la clientela utilizzatrice della "Consolle Avvocato®". ODC, dunque, è divenuto l'unico soggetto titolare e proprietario in via esclusiva del ramo d'azienda concernente la Consolle Avvocato.

22. Oltre a divenire l'unico soggetto giuridico titolare e proprietario del ramo aziendale afferente alla soluzione Consolle Avvocato, ODC ha ricevuto anche i codici sorgenti e il diritto d'uso senza limitazione, al pari di NS e, dunque, non in via esclusiva, della soluzione Punto di Accesso. Il contratto di cessione consente alle Parti di utilizzare, sviluppare e commercializzare autonomamente la soluzione Punto di Accesso.

23. Il nuovo contesto organizzativo aziendale, generato dall'operazione di cessione dei cespiti utilizzati sul mercato rilevante a valle, ha definito delle condizioni concorrenziali che consentono di ritenere superata la necessità di mantenere gli impegni accolti dall'Autorità, essendo venute a mancare le ragioni sottostanti, ossia le criticità concorrenziali ipotizzate in fase di avvio del procedimento A490, che scaturivano dal vantaggio competitivo strutturale derivante dalla operatività contestuale di NS nei mercati rilevanti a monte e a valle.

24. Per effetto dell'operazione di cessione, quindi, NS non è più attiva nel mercato a valle della produzione, distribuzione e vendita di *software* applicativi per i professionisti che operano nell'ambito del PCT, mantenendo esclusivamente le attività a monte nel mercato dei sistemi informatici di base per la manutenzione ed evoluzione dell'infrastruttura tecnologica del PCT.

25. La dismissione della cosiddetta Area Mercato segna un rafforzamento delle garanzie ad argine di condotte discriminatorie rispetto all'impegno 1 reso vincolante dall'Autorità, in quanto tale operazione ha consentito di andare oltre la mera separazione funzionale, realizzando a tutti gli effetti una separazione verticale proprietaria.

26. Diversamente, il mantenimento dell'impegno n. 1, oltre a rappresentare un onere ingiustificato, potrebbe comportare una restrizione della competitività di NS. La segregazione dei flussi informativi relativi alla fornitura di servizi al Ministero della Giustizia per la gestione dei sistemi del PCT, infatti, imporrebbe a NS la duplicazione della struttura di personale che si occupa del reperimento di opportunità commerciali sul mercato, ancorché trattandosi di mercati distinti dal mercato rilevante definito dall'Autorità nel provvedimento di chiusura del procedimento (mercato a valle della produzione, distribuzione e vendita di *software* applicativi destinati ai professionisti del settore giustizia che operano nell'ambito del PCT).

27. Tra NS e ODC non sussistono legami societari. L'operazione di cessione di cespiti aziendali afferenti alla cosiddetta Area Mercato di NS appare scaturita da motivazioni di natura commerciale. ODC è un operatore del PCT fin dal 2009 la cui offerta è rivolta in prevalenza verso la clientela dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. L'acquisizione del ramo aziendale di NS consentirebbe di ampliare la platea di clienti potenziali, con particolare riferimento al settore dell'avvocatura.

28. Con riferimento ai rimanenti impegni 2 e 3, infine, si rileva come il blog del PCT risulti scarsamente utilizzato dai soggetti potenzialmente interessati. Quindi, anche la revoca di tali impegni non appare costituire un elemento di particolare preoccupazione rispetto all'intensità del confronto competitivo riscontrabile nei mercati rilevanti.

Le argomentazioni delle Parti

29. Successivamente all'invio del documento di sintesi degli elementi istruttori, NS e Assogestionali hanno depositato delle memorie.

30. NS ha espresso condivisione in relazione alle conclusioni svolte dagli Uffici nel suddetto documento, ribadendo la richiesta di accoglimento della propria istanza di revoca degli impegni del 28 settembre 2018.

31. Assogestionali ha richiesto il rigetto dell'istanza di revoca degli impegni di NS. Secondo il segnalante del procedimento originario A490, infatti, gli incentivi per condotte discriminatorie di Net Service permarranno anche a valle dell'operazione di cessione di cespiti aziendali a ODC. La potenzialità di condotte lesive della concorrenza sarebbe soltanto spostata su un altro segmento di mercato, quello dei grandi enti (banche, pubbliche amministrazioni, assicurazioni). Infatti, in tale segmento del mercato, secondo quanto riportato da Assogestionali, vi sarebbe una nuova posizione dominante da parte di NS, dovuta al trattenimento in NS della proprietà della tecnologia del Punto di Accesso, ceduto a Open Dot Com solo a titolo di diritto d'uso.

32. La fuoriuscita dal mercato dei *software* per il PCT da parte di NS sarebbe dunque parziale, considerato che la cessione di cespiti aziendali si sarebbe limitata alla sola Consolle Avvocato, non essendo intervenuta, parimenti in via esclusiva e proprietaria, la cessione del cosiddetto Punto di Accesso (PdA). In particolare, NS continuerebbe a gestire dei PdA e li starebbe utilizzando al fine di conquistare una posizione dominante anche nel segmento in espansione dei grandi clienti.

33. In sintesi, Assogestionali ha concluso affermando che la cessione delle attività aziendali concernenti la Consolle Avvocato avrebbe solo parzialmente modificato la struttura del mercato. Pertanto, a parere di Assogestionali, le misure di separazione verticali previste dall'impegno 1 dovrebbero essere mantenute mentre sarebbe possibile revocare i restanti impegni 2 e 3 in quanto "*largamente inutili*".

³ [L'elenco dei Punti di Accesso (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2_5.wp) al PCT è pubblico e tenuto dal Ministero della Giustizia.]

V. VALUTAZIONI

34. Nel settembre 2017, NS ha ceduto a ODC il ramo d'azienda attivo sul mercato a valle dei *software* applicativi per il PCT. In tal modo, NS ha realizzato volontariamente una separazione verticale proprietaria. In conseguenza di tale operazione, NS è rimasta attiva esclusivamente sul mercato a monte della gestione dei sistemi informatici del PCT, in forza dei contratti di fornitura in essere con il Ministero della Giustizia.

35. Da questa prospettiva, l'esito dell'operazione di cessione di cespiti aziendali a ODC appare avere modificato significativamente l'assetto competitivo dell'intera filiera verticale del PCT. Con la dismissione del ramo concernente la Consolle Avvocato, NS è *de facto* fuoriuscita dal mercato rilevante a valle della produzione, distribuzione e vendita di *software* applicativi per il PCT, restando attiva soltanto sul mercato rilevante a monte.

36. Dunque, il rinnovato contesto competitivo verticale prodottosi a seguito della cessione delle attività aziendali afferenti all'Area Mercato appare idoneo a stabilire degli elementi di garanzia più forti per gli operatori concorrenti di NS nel mercato a valle. Gli incentivi all'adozione di condotte discriminatorie da parte di NS, infatti, sono stati significativamente depotenziati, talché non risulta più giustificato il permanere degli impegni.

37. Quanto, in particolare, all'impegno n. 1, infatti, si rammenta che esso consentiva a NS di essere presente contestualmente sul mercato a monte dei sistemi informatici e sul mercato a valle dei *software* applicativi per il PCT. La cessione delle attività aziendali concernenti il mercato dei *software*, invece, colloca NS in una posizione concorrenziale idonea a rimuovere all'origine gli incentivi a porre in essere condotte discriminatorie a danno di operatori concorrenti nel mercato a valle. In tal senso, si ritiene che l'operazione di cessione di cespiti realizzata con ODC, nel promuovere un assetto competitivo caratterizzato dalla separazione verticale di tipo proprietario, abbia determinato dei vincoli alla possibilità di abusare della propria posizione dominante più stringenti rispetto alle misure previste dall'impegno n. 1.

38. Quanto ai restanti impegni n. 2 e n. 3, si ritiene che il mutato contesto concorrenziale scaturito dall'operazione di cessione delle attività aziendali a valle consenta di poter formulare delle considerazioni analoghe a quelle sopra riportate in relazione alla sopraggiunta revocabilità dell'impegno n. 1.

39. In particolare, con riferimento all'impegno n. 2, dalle relazioni di ottemperanza finora presentate da NS in Autorità (25 luglio 2017, 22 gennaio 2018 e 24 dicembre 2018), risulta che il numero di discussioni aperte sul Blog del PCT sia stato costantemente di scarsa incidenza, fin dall'entrata in funzione del Blog stesso. Tali dati sono desumibili altresì da quanto riportato dalla documentazione prodotta in osservanza dell'impegno n. 3.

40. Il nuovo contesto concorrenziale venutosi a configurare dopo l'uscita dal mercato di NS, nel rimuovere gli incentivi a intraprendere condotte discriminatorie degli operatori attivi nel mercato a valle, appare idoneo a ritenere insussistente anche l'opportunità di mantenere la vigenza dell'impegno n. 2.

41. Sul punto, inoltre, si rileva che la chiusura del Blog del PCT non depotenzia il grado di trasparenza con cui sono comunicate al mercato le informazioni circa gli aggiornamenti delle specifiche tecniche di interoperabilità, atteso che, anche vigente il Blog del PCT, l'unico canale di comunicazione ufficiale è sempre rimasto il portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia.

42. Nel rinnovato contesto competitivo, dunque, non appare più necessario mantenere vigente l'impegno n. 2, in quanto la sua funzione di strumento di rafforzamento delle garanzie di trasparenza assicurate dall'impegno n. 1 risulta superata. Dopo la cessione delle attività a ODC, infatti, NS non risulta più attiva come impresa verticalmente integrata su entrambi i mercati rilevanti.

43. Le medesime considerazioni possono essere formulate in relazione all'impegno n. 3. Le misure in esso contenute, infatti, prevedono la predisposizione di una documentazione di reportistica in ordine alle attività svolte dal Blog e alle interlocuzioni avutesi tra NS e i suoi concorrenti nel mercato a valle, relativamente alle questioni attinenti alle condotte oggetto del procedimento A490 (criticità operative; malfunzionamento del Model Office; interoperabilità dei *software* alternativi con i sistemi informatici del PCT; specifiche tecniche).

44. Di conseguenza, l'ottemperanza agli impegni n. 2 e n. 3 non può essere oggetto di verifica distinta e, dunque, tali impegni non possono che essere revocati simultaneamente. Sotto tale aspetto, si rileva che la sopraggiunta insussistenza di ragioni per mantenere attivo il Blog del PCT di cui all'impegno n. 2 comporta il superamento anche dell'impegno n. 3.

45. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che, per effetto dell'operazione di cessione di attività aziendali a ODC, l'istanza presentata da NS di revoca degli impegni resi vincolanti con il provvedimento n. 26350 del 18 gennaio 2017 possa essere accolta.

46. Quanto alle argomentazioni fornite da Assogestionali nella sua memoria di replica alla sintesi degli elementi istruttori, si rileva che esse non possono essere accolte, essendo incentrate su elementi non direttamente di pertinenza dell'ambito competitivo rappresentato dai mercati rilevanti individuati dall'Autorità con delibera n. 26350 del 18 gennaio 2019.

47. In primo luogo, infatti, si ricorda che con il procedimento A490, l'Autorità aveva individuato i seguenti mercati rilevanti:

- a) mercato a monte dei sistemi informatici di base per la manutenzione ed evoluzione dell'infrastruttura tecnologica del PCT;
- b) mercato a valle della produzione, distribuzione e vendita di *software* applicativi destinati ai professionisti del settore giustizia che operano nell'ambito del PCT.

48. Le questioni relative all'interoperabilità dei *software* gestionali come Consolle Avvocato con i PdA di NS o altri tipi di problematiche afferenti alla comunicabilità *software*-PdA-sistemi PCT, non hanno formato oggetto del procedimento A490.

49. In secondo luogo, si ravvisa che la circostanza che NS continui a utilizzare la tecnologia del PdA non possa essere ritenuta un elemento idoneo a sminuire la portata pro-competitiva dell'operazione di cessione di attività, nella misura in cui essa non comporta una continuità della presenza di NS nel mercato a valle. A differenza dell'applicativo gestionale, oggetto del mercato rilevante individuato dall'Autorità nel provvedimento di chiusura n. 26350 del 18 gennaio 2017, il PdA non costituisce un prodotto rivolto alla clientela finale del singolo utente, quanto piuttosto una componente della complessiva infrastruttura telematica del PCT, una interfaccia che assicura al professionista esterno abilitato (es. un avvocato) di stabilire una comunicazione sicura con gli Uffici giudiziari.

50. Tale componente risulta certamente replicabile. Infatti, il D.M. 44/2011, che ha disciplinato il funzionamento del PCT, ha previsto all'articolo 25 che *"Il soggetto che intende costituire un punto di accesso inoltra domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei punti di accesso secondo il modello e con le modalità stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia con apposito decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto"*. Pertanto, la gestione dei punti di accesso ai sistemi del PCT è stata aperta a tutti i soggetti che ne avessero interesse e, infatti, tra i titolari di PdA attivi vi sono anche alcune delle società iscritte ad Assogestionali (es. Astalegale.net, Giuffrè, Zucchetti), al pari di NS.

51. In tal senso, il PdA non rappresenta un sostituto del *software* gestionale venduto sul mercato a valle. Il PdA, quindi, si configura come una sorta di piattaforma telematica di cerniera tra gli ambienti informatici a monte del Ministero della Giustizia, gestiti in affidamento da NS, e gli ambienti telematici d'ufficio dei singoli utenti finali che possono scegliere il *software* applicativo sul mercato a valle.

52. In tale prospettiva, sembrerebbe piuttosto potersi ipotizzare la sussistenza di un mercato distinto di servizi di piattaforma telematica per entità pubbliche e private di grandi dimensioni per la digitalizzazione dei processi aziendali e, in particolare, per la gestione delle comunicazioni informatiche tra tali utenti e i servizi informatici del Ministero della Giustizia. Un contesto economico, tuttavia, certamente estraneo ai mercati rilevanti individuati dall'Autorità nel provvedimento di chiusura del procedimento A490.

VI. CONCLUSIONI

53. Sulla base delle informazioni sopra esposte, si ritiene di potere chiudere il procedimento di revoca degli impegni con l'accoglimento dell'istanza di revoca presentata da Net Service in data 28 settembre 2018.

54. La fuoriuscita di NS dal mercato dei *software* applicativi del PCT, infatti, appare avere comportato un rafforzamento delle garanzie a tutela della competitività del mercato, rimuovendo gli incentivi di NS a porre in essere condotte discriminatorie a danno degli operatori concorrenti attivi sul mercato a valle. In tal senso, il mutato contesto competitivo appare rendere superata la necessità di mantenere la vincolatività degli impegni.

RITENUTO, quindi, che le informazioni presentate da Net Service S.p.A. e gli elementi ulteriori acquisiti nel corso del procedimento siano tali da potere considerare sussistenti le condizioni per la revoca degli impegni resi vincolanti dall'Autorità con delibera n. 26350 del 18 gennaio 2017;

tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

- a) l'accoglimento dell'istanza di revoca presentata dalla società Net Service S.p.A. in data 28 settembre 2018;
- b) la revoca degli impegni resi vincolanti dall'Autorità con delibera n. 26350 del 18 gennaio 2017, a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo